

Ai Sigg Direttori Generali
delle PPAA

Loro sedi

*In allegato si trasmettono: locandina con le proposte - riservate ai figli dei sanitari - di ospitalità 2012/13 nelle strutture educative Onaosi; lettera del Presidente Dr Serafino Zucchelli con le novità sui servizi della Fondazione nella città di Perugia.
Si prega di voler dare diffusione al materiale tra i sanitari della Vs. Amministrazione, segnalandoci eventuali ulteriori necessità.*

Oggetto: adempimenti ONAOSI 2012 – Lettera circolare di istruzioni.

Riportiamo di seguito le modalità di assolvimento del contributo obbligatorio Onaosi 2012 dovuto dai Sanitari dipendenti di Pubbliche Amministrazioni ai sensi della L. 7/7/1901 n. 306, in attuazione dell'art. 29 D.L. 1/10/2007, n. 159, convertito in Legge 29/11/2007, n. 222.

QUOTE CONTRIBUTIVE 2012

Il contributo è dovuto dai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, iscritti agli Ordini Italiani dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dei Farmacisti e dei Medici Veterinari, nelle seguenti misure stabilite con delibera CdA Onaosi n. 42 dell'11/11/2007 (approvazione ministeriale del 16/7/2008):

- a) lo 0,34% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, inferiore o uguale a 5 anni;
- b) lo 0,38% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, superiore a 5 anni.

NOVITA' - Imponibilità dell'Indennità di Vacanza Contrattuale

L'art. 9, comma 17, L.122 del 30/07/2010 recita: *“Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203”*;

Pertanto si invitano le PP.AA. ad includere l'IVC nelle somme da assoggettare a contribuzione Onaosi e ad operare - negli adempimenti relativi ai prossimi semestri - il recupero delle differenze dovute a partire dal 2010. Per chiarimenti si invita a formulare quesiti scritti, sui quali la Fondazione si riserva di fornire eventuali istruzioni mediante apposita circolare.

A titolo esemplificativo si riporta un sintetico schema riepilogativo delle ritenute annue Onaosi 2010, 2011 e 2012 per il comparto SSN, considerato quanto segue:

1. i CCNL (art.2 co.2) dei dirigenti, sia medici e veterinari che farmacisti del SSN, fissano dall'1/1/2009 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo di tredicesima mensilità, in € 43.310,90;
2. il TIP è stabilito nell'1,5% e l'IVC è fissata al 30% dello stesso TIP (quindi 0,45%) da aprile 2010 ed è elevata al 50% (quindi 0,75%) da luglio 2010;

SSN - Ritenuta Onaosi 2010 (0,38% per anzianità di servizio superiore a 5 anni)

Tabellare annuo lordo 2009	Ritenute Onaosi gen- mar 2010 su tabellare 2009	Ritenute su tabellare + IVC 0,45% (apr – giu 2010)	Ritenute su tabellare + IVC 0,75% (lug - dic 2010 compresa tredicesima)	Ritenuta Anno 2010
€ 43.310,90	€ 37,98 (€12,66*3)	€ 38,15 (€ 12,71 *3)	€ 89,28 [12,75*7)	€ 165,42

SSN - Ritenuta Onaosi 2010 (0,34% per anzianità inferiore/uguale a 5 anni)

Tabellare annuo lordo 2009	Ritenute Onaosi gen- mar 2010 su tabellare 2009	Ritenute su tabellare + IVC 0,45% (apr – giu 2010)	Ritenute su tabellare + IVC 0,75% (lug - dic 2010 compresa tredicesima)	Ritenuta Anno 2010
€ 43.310,90	€ 33,96 (11,32*3)	€ 34,11 (€ 11,37*3)	€ 79,88 (€11,41*7)	€ 147,95

SSN - Ritenuta Onaosi 2011 - 2012

Tabellare annuo lordo 2009 + IVC 0,75% (50% del TIP)	Ritenuta Onaosi Anni 2011 - 2012 (Fascia contributiva 0,38%)	Ritenuta Anni 2011 - 2012 (Fascia contributiva 0,34%)
€ 43.635,73	€ 165,75 (12,75*13)	€ 148,30 (11,41*13)

Con il **(MOD.1)** le PPAA potranno acquisire – tra l'altro – le eventuali autocertificazioni dell'anzianità complessiva di servizio presso Pubbliche Amministrazioni (inferiore/uguale a 5 anni per beneficiare dell'aliquota ridotta). Le informazioni oggetto di autocertificazione

dovranno essere segnalate mediante apposito evento nello schema tecnico, mentre i documenti acquisiti dai contribuenti dovranno essere conservati dalle PPAA e tenuti a disposizione per eventuali controlli.

Anche per l'anno 2012 le PPAA devono compilare due elenchi dei Sanitari assoggettati a contribuzione: il primo, per il periodo gennaio – giugno 2012, che doveva essere inviato entro il 15/7/2012 ed il secondo, per il periodo luglio-dicembre 2012, da inviare entro il 15/1/2013 ([art.6 del vigente Regolamento di riscossione dei contributi obbligatori e volontari](#)).

Gli elenchi devono essere prodotti mediante fornitura di archivi elettronici compilati secondo le indicazioni del successivo paragrafo *Compilazione del Ruolo* in formato Excel® (**non è più utilizzabile il formato XML**) e trasmessi – ai sensi dell'art 16 co.8 DL 29/11/2008 n. 185 – in forma telematica **da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo enti@pec.onaosi.it con messaggio nel cui oggetto sia contenuto il codice anagrafico Onaosi attribuito all'ente.**

Dal 2010 lo schema tecnico comprende 5 prospetti invece di 4: è stato infatti introdotto un nuovo foglio denominato SCHEDA in cui, tra l'altro, va riportata la data – se successiva al 01/06/2003 – di subentro nell'adempimento Onaosi a precedenti altre Amministrazioni (indicare quali).

Per la sospensione dalle trattenute previdenziali ed assistenziali rinviando le PP.AA. interessate all'apposito paragrafo

PAGAMENTI

Come per gli anni precedenti, il versamento del I semestre 2012 doveva essere effettuato entro il 15/7/2012, il versamento del II semestre entro il 15 gennaio 2013. **I pagamenti vanno effettuati – preferibilmente mediante bonifico – sul Conto Corrente Postale di cui si riportano le coordinate IBAN:**

PAESE	CHECK	CIN – IT	ABI	C.A.B.	CONTO
IT	16	T	07601	03000	000010598068

intestato a: **“FONDAZIONE ONAOSI GESTIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE SERVIZIO TESORERIA 06124 PERUGIA”**,

In alternativa si può provvedere al versamento con:

1. Bollettini di c/c presso gli sportelli postali,
2. Disposizione di postagiuro.

In ogni caso, al fine dell'esatta imputazione dei versamenti, è indispensabile che siano chiaramente riportati:

1. CODICE ANAGRAFICO ONAOSI DELL'ENTE
2. SEMESTRE DI RIFERIMENTO (ad esempio, I/2012)

L'importo versato deve sempre corrispondere a quello dovuto e liquidato nel prospetto "Riferimenti Versamento" dello schema tecnico. Non sono ammesse decurtazioni per commissioni bancarie: quelle eventualmente operate resteranno a debito della PA versante, determinando irregolarità contributiva.

SOGGETTI ESONERATI

Ultratrentenni. Sono esonerati i contribuenti aventi un'età superiore ai sessantasette anni e che abbiano regolarmente versato il contributo ONAOSI per trenta anni. I due requisiti devono essere posseduti – congiuntamente – al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione e possono essere comprovati mediante il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata (**MOD.1**) **L'esonero decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di raggiungimento dei requisiti.**

Invalidi. Sono esonerati i contribuenti che versano in stato di **inabilità permanente totale o invalidità civile al 100%** comprovato da certificazione medica rilasciata da Enti e Amministrazioni che ne hanno titolo a norma di legge. **L'esonero contributivo decorrerà dal mese successivo a quello di accertamento dell'invalidità e non costituisce di per sé diritto all'ammissione alle prestazioni.**

Le certificazioni di invalidità, dovranno essere acquisite dall'Ente e tenute a disposizione per eventuali controlli.

Le eventuali somme trattenute successivamente al mese di riconoscimento dell'esonero per invalidità andranno rimborsate dall'Ente e debitamente segnalate nel relativo file tecnico.

NOVITA'

Si informa che è al vaglio dei Ministeri Vigilanti il nuovo Regolamento della contribuzione adottato dall'Onaosi il 24/6/2012. Saranno tempestivamente segnalate eventuali modifiche alle modalità di adempimento.

IPOTESI DI SOSPENSIONE DALLE TRATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Nei casi di sospensione dalle trattenute per effetto di normative speciali (ad esempio Ordinanze di Protezione Civile), gli enti devono segnalare i relativi eventi (13 e 14), compilare il prospetto [SCHEDE SOSPENSIONE DALLA TRATTENUTA](#) e provvedere al rinvio dal proprio indirizzo di **posta elettronica certificata** all'indirizzo **enti@pec.onaosi.it**.

ISCRIZIONE VOLONTARIA NEL CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI DIPENDENZA PUBBLICA / COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

L'Art. 24 del Vigente [statuto Onaosi](#) prevede al terzo comma: "per i sanitari già contribuenti obbligatori, che cessino da tale regime di contribuzione, è ammessa la facoltà di iscriversi come contribuenti volontari entro 2 (due) anni dalla cessazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di iscrizione volontaria non è accoglibile".

Pertanto, Vi invitiamo a rendere nota agli interessati (titolari di rapporti non continuativi, dimissionari ecc...) tale scadenza.

Uguale facoltà (iscrizione volontaria) è concessa ai dipendenti collocati in aspettativa non retribuita (salvo i casi di aspettative per incarichi di Direttori Generali e Sanitari di ASL o AZ. Osp. per i quali vedasi appresso).

L'amministrazione, da parte sua, nei casi di aspettative non retribuite, deve segnalare all'Onaosi gli eventi relativi:

11 - Inizio di aspettativa non retribuita

12 - Rientro da periodo di aspettativa non retribuita

Per ogni ulteriore informazione Vi rinviamo alle informazioni sulla [contribuzione volontaria](#).

ASPETTATIVA PER INCARICO DI DIRETTORE GENERALE O DIRETTORE SANITARIO DI ASL O AZIENDE OSPEDALIERE

Nel caso di aspettativa per incarico di Direttore Generale o Direttore Sanitario di ASL o Aziende Ospedaliere, agli obblighi contributivi di che trattasi, provvede l'Ente di appartenenza (vedasi l'art. 3 bis del D. lgs. 502/92). In tal caso vale tuttora quanto previsto dalla delibera Onaosi n. 68 del 30/31/ottobre 2002 : *"la trattenuta Onaosi da operarsi sugli emolumenti dei sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni, anche in aspettativa senza assegni per l'espletamento di altri incarichi, non può essere superiore a quella massima da effettuarsi sulle retribuzioni dei dirigenti di struttura complessa del S.S.N., ovvero a quella in atto al momento del collocamento in aspettativa, ove più favorevole."*

Ringraziando della consueta collaborazione l'ONAOSI resta a disposizione per chiarimenti e assistenza.

Fondazione Onaosi
Il Responsabile Area Economica e
Finanziaria
(Dott Bruno Sorrentino)

La presente Circolare è scaricabile dal sito www.onaosi.it (Area contributiva – Sezione Enti Pubblici – Circolare ed Istruzioni Adempimenti) unitamente ai seguenti allegati:

1. Schema Tecnico 2012
2. Note esplicative 2012
3. MOD.1 - (dichiarazione sostitutiva di certificazione)
4. MOD.2 - (denuncia adempimenti Ente)
5. MOD.3 – (scheda sospensione della trattenuta)